



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014 - 2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE FESR)



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
I.P.S.S.S. "M. LENTINI" - Tel.Fax 099.8867272 \* Liceo Sc. "A. EINSTEIN" - Tel.Fax 099.8862888  
e-mail [taisoo600g@istruzione.it](mailto:taisoo600g@istruzione.it) - posta cert [taisoo600g@pec.istruzione.it](mailto:taisoo600g@pec.istruzione.it)  
sito web [www.lentinieinstein-mottola.gov.it](http://www.lentinieinstein-mottola.gov.it)

C.F. 90002460732 – C.M. TAIS00600G – C.U.U. UFXDQ4  
Via P. Impastato, sn – 74017 MOTTOLA (TA)

# REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI

Delibera del Consigli di Istituto n°30 del 25 gennaio 2018

## Il Consiglio di Istituto

- Visto** l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- Visto** l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;
- Visto** l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- Visto** l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Visto** l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; Visto l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Vista** la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Visto** il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;
- Visto** il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
- Vista** la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;
- Vista** la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.);
- Viste** le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l'altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR Vista la circolare prot. n° 34815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;
- Vista** la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;
- Considerata** la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

## **Approva ed Emana**

il seguente Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni

### **Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs n. 165/2001 e dell'art. 40 del D.l. n. 44/2001.

### **Art. 2 – Condizione per la stipula del contratto**

Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, potrà:

- a) ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime da parte di docenti di altre istituzioni scolastiche, come da CCNL Scuola, mediante avviso di selezione;
- b) stipulare contratti di collaborazione esterna, mediante avviso di selezione;
- c) ricorrere a soggetti giuridici, quali, ad esempio, Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc., attraverso una procedura negoziale secondo le disposizioni del D.lgs n. 50/2016, come modificato dal D.lgs n. 56/2017.

### **Art. 3 – Pubblicazione avvisi di selezione**

L'avviso di selezione viene pubblicato nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa per non meno di 15 giorni. L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- a) l'ambito disciplinare di riferimento;
- b) il numero di ore di attività richiesto;
- c) la durata dell'incarico;
- d) il compenso da attribuire;
- e) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- f) i criteri di selezione dei titoli.

### **Art. 4 – Requisito di ammissibilità**

Come requisito di ammissibilità per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso dei titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- f) se soggetto giuridico, non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs n. 56/2017, ed essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del suddetto D.lgs.

#### **Art. 5 – Requisiti professionali per la selezione**

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenza in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative.

In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, i seguenti titoli:

- a) titoli di studio, e relativa valutazione, coerente con il progetto /attività di riferimento;
- b) altri titoli accademici: corsi di perfezionamento annuali e biennali, specializzazione, master di I e II livello se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- c) formazione specifica coerente con l'attività/disciplina oggetto dell'incarico;
- d) pubblicazioni coerenti con l'attività/disciplina oggetto dell'incarico;
- e) competenze informatiche (ove funzionali);
- f) competenze linguistiche (ove funzionali);
- g) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
- h) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- i) esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- j) esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d'aula) nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta 10) esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- k) esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- l) esperienza di tutor d'aula – tutor coordinatore –tutor valutatore solo per i tutor interni di Alternanza Scuola lavoro);
- m) possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta.
- n) eventuale proposta operativa di progetto didattico.

A ciascuna dei criteri suddetti viene attribuito un punteggio da specificare nelle singole procedure di selezione. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano la minore età; se soggetto giuridico a quello che ha già collaborato con la scuola con valutazione positiva.

Si prescinde dal requisito della comprovata esperienza universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica.

## Art. 6 – Contratto e determinazione dei compensi

1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera e/o convenzione se soggetto giuridico;
2. Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale interno, per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
3. Circa i criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti ad esperti esterni, di cui al presente regolamento il Dirigente scolastico, determina il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto. Base di riferimento è il decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 stabilito nella misura di seguito specificata:

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazioni, monitoraggio	Fino ad un massimo di € 25,82 per ogni ora di attività e fino ad un massimo di € 51,65 per ogni ora di attività per professori universitari
Docenza	Fino ad un massimo di € 41,32 per ogni ora di attività e fino ad un massimo di € 51,65 per ogni ora di attività per professori universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	Fino ad un massimo di € 25,82 per ogni ora di attività

4. In casi particolari, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico potrà riconoscere compensi diversi al personale esperto esterno nel rispetto della normativa vigente.
5. Sono fatte salve specifiche previsioni di Legge per compensi orari stabiliti per Legge o per Bando, come per esempio i compensi previsti per la realizzazione di progetti FSER, FSE, PON, POR.
6. Il compenso è da intendersi sempre onnicomprensivo **di IVA e di ogni altro onere fiscale a carico della scuola**. Il compenso sarà erogato dietro presentazione di apposita nota di debito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
7. Non potranno essere previsti, di norma, acconti in corso di attuazione della prestazione contrattuale. Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
8. Nei confronti degli esperti selezionati, il Dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula dello specifico contratto che deve avere le sotto riportate indicazioni essenziali:
  - a) le Parti contraenti;
  - b) l'oggetto (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
  - c) la durata, con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
  - d) entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
  - e) luogo e modalità di espletamento dell'attività dell'esperto;
  - f) impegno da parte dell'esperto a presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
  - g) l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei
  - h) "prodotti e dei risultati" dell'incarico affidato all'esperto;

- i) l'indicazione che spese e oneri fiscali, ove dovuti, sono a carico dell'esperto;
  - j) la clausola risolutiva e le eventuali penali per il ritardo;
  - k) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora l'esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando allo stesso i compensi soltanto in relazione allo stato di avanzamento della prestazione contrattuale;
  - l) la previsione del foro competente in caso di controversie;
  - m) la previsione che le sospensioni della prestazione contrattuale da parte dell'esperto comportano l'automatica sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
  - n) l'informativa sulla privacy.
9. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come "prestazione d'opera occasionale intellettuale". La disciplina che lo regola è, pertanto, quella prevista dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
10. I contratti disciplinati dal presente Regolamento hanno per oggetto prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale in dipendenza, anche, della posizione del contraente, e non danno luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro alle dipendenze dell'istituzione scolastica.
11. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere, di norma, durata superiore a quella del progetto cui sono funzionali e non sono automaticamente prorogabili. Non sono altresì mai rinnovabili i contratti ad esperti per i quali sia intervenuta la risoluzione o il recesso e/o per i quali siano intervenute situazioni di contenzioso.
12. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
13. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001, fatti salvi i casi di esclusione in esso previsti.
14. In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi collegiali ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati, tra l'altro, le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito dovrà essere prevista la copertura assicurativa e la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

#### **Art. 7 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico o siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito o può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito o, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Art. 8 - Disposizioni finali**

1. Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio di Istituto in materia di regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni si intendono abrogate.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
3. Il presente regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato o integrato previa delibera del Consiglio di Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**(Pietro ROTOLO)**

